.VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, ZUECH, ZAMBON, CAR-LOTTO, BAMBI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, BOTTA, BARDOTTI, BOFFARDI INES, PELLIZ-ZARI, ANDREONI, BURO MARIA LUIGIA, CARELLI, CIRINO POMICINO

Presentata il 21 dicembre 1976

Trattamento economico di maternità alle coltivatrici dirette

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge intendiamo correggere una stortura risultante nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con la quale si è provveduto ad una nuova disciplina della tutela della maternità per le lavoratrici, mantenendo tuttavia in una posizione di assoluta inferiorità le lavoratrici autonome. Infatti, il trattamento alle stesse riservato a tutela della maternità è completamente carente consistendo soltanto nella erogazione di un assegno di lire 50.000 in caso di parto o aborto terapeutico. La limitatezza di tale importo è impeditiva, di fatto, di qualsiasi tutela: non soccorre la gestante nelle sue molteplici necessità al momento del parto, non la soccorre per il periodo della gravidanza non risultando idoneo a far fronte alla spesa necessaria a sostituire la prestazione lavorativa della gestante per il tempo in cui è costretta ad astenersi dal lavoro, né, a maggior ragione, costituisce motivo di tranquillità al fine di consentire un congruo protrarsi di tale astensione nel periodo più delicato del-

la gravidanza e, dopo il parto, del primo tempo di vita del bambino.

A tale carenza del nostro sistema assistenziale intendiamo sopperire a favore delle lavoratrici autonome del settore agricolo con la presente proposta nella quale prevediamo un aumento dell'assegno a lire 350 mila che, pur non raggiungendo gli importi previsti per le lavoratrici dipendenti, tuttavia è suscettibile di costituire un parziale, ma concreto ristoro per i disagi fisici ed economici della coltivatrice diretta.

Nella previsione della spesa abbiamo tenuto presenti i dati del 1975, che registrano su n. 3.123.033 unità paganti una frequenza dell'evento pari allo 0,62 per cento e cioè circa n. 27.591 eventi. Tuttavia il fenomeno è in evidente decrescita numerica considerato che nel 1974 e nel 1973 gli eventi tutelati sono stati rispettivamente n. 35.194 e 36.440.

Per la copertura finanziaria abbiamo previsto un aumento del contributo a carico della categoria, che viene quadruplicato, in-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sieme con un equivalente aumento del contributo a carico dello Stato.

Onorevoli colleghi, limitiamo il nostro intervento alle lavoratrici autonome dell'agricoltura, risultando queste nelle condizioni più disagiate e non potendosi prescindere dalla esigenza di restituire al settore agricolo parte del reddito della produzione di cui lo stesso in effetti non gode, trovandosi ad operare in strutture economiche che gli

impediscono di riversare sui prezzi dei prodotti gli aumentati costi di produzione.

Raccomandiamo alla vostra sensibilità la presente proposta con la quale si intende provvedere concretamente alla tutela della maternità per una categoria di lavoratrici che ormai da anni sostengono in notevole misura il peso della produzione agricola nel nostro paese ed, in definitiva, compiere un vero atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assegno per le coltivatrici dirette previsto all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aumentato all'importo di lire 350.000. All'erogazione dell'assegno provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

- a) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico dei titolari di impresa direttocoltivatrice per unità iscritta negli elenchi
 nominativi ai fini dell'assistenza di malattia;
- b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 6.800 milioni da corrispondere all'Istituto nazionale previdenza sociale.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte relativa al finanziamento dell'onere per l'assegno alle coltivatrici dirette.